



CITTA' DI FONDI

Provincia di Latina

Piazza Municipio, 1 - tel. 0771 5071 - e-mail www.comunedifondi.it

ORDINANZA N. 46

DEL 15 FEB. 2013

ORDINANZA SINDACALE

DIVIETO DI DETENZIONE, SOMMINISTRAZIONE,
VENDITA, CONSUMO E DISTRIBUZIONE
DI BEVANDE ALCOOLICHE E NON
IN OCCASIONE DI INCONTRI SPORTIVI

IL SINDACO

VISTA E RICHIAMATA la “Convenzione Europea” entrata in vigore l’1/11/1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio;

VISTO E RICHIAMATO in particolare, il punto 3, comma 4, della Convenzione, il quale stabilisce che *“Qualora si temano esplosioni di violenza o disordini da parte degli spettatori, le Parti provvedono [...] affinché [...] le autorità pubbliche, sulla base delle competenze definite dalla legislazione interna, prendano provvedimenti concreti nelle immediate vicinanze degli stadi e all’interno di essi, per prevenire e controllare tale violenza o tali disordini e segnatamente [...] f) vietare che gli spettatori introducano bevande alcoliche negli stadi e accertarsi che tutte le bevande disponibili siano contenute in confezioni non pericolose; e g) [...] impedire agli spettatori di introdurre negli stadi oggetti che potrebbero essere utilizzati per atti di violenza...”*;

VISTO, inoltre, l’art. 54, comma 6, del Testo Unico degli Enti Locali, il quale, per motivi di sicurezza urbana, consente al Sindaco di modificare gli orari degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione, mediante l’adozione di un provvedimento ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;

VISTO l’art. 2 del decreto del Ministero dell’Interno del 5 Agosto 2008, il quale, nel delimitare l’ambito di operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza pubblica, prevede il potere del Sindaco di intervenire per prevenire i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool [(lettera a) e le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato (lettera b)];

DATO ATTO CHE in occasione delle precedenti stagioni calcistiche, sono stati adottati provvedimenti volti a limitare la detenzione, la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche e a

prescrivere particolari modalità di somministrazione e vendita delle altre bevande, e che tali provvedimenti si sono rilevati efficaci allo scopo;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno adottare un provvedimento che, in occasione degli eventi sportivi e in particolare delle partite di calcio, con efficacia rivolta anche alle zone adiacenti allo stadio, vieti la detenzione, la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche e prescriva particolari modalità per la somministrazione e la vendita delle altre bevande, affinché i contenitori di queste non si trasformino in strumenti atti ad offendere;

DATO ATTO di avere preventivamente informato il Prefetto, ai sensi dell'art. 54, comma 4 bis, del Testo Unico degli Enti Locali, in data 15/2/2013 anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla attuazione della presente ordinanza;

VISTO il Regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.);

VISTO l'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO l'art. 54, comma 4 del DLgs 267/2000, che recita: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione".

ORDINA

1. Che le disposizioni della presente ordinanza si applicano:

- a) alla detenzione, al consumo, alla somministrazione alla distribuzione ed alla vendita di bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in occasione dello svolgimento degli incontri sportivi e anche di calcio, che si disputano nello stadio "Domenico Purificato" di Fondi, dei campionati nazionali professionistici e dilettantistici, delle coppe, dei tornei e degli incontri estemporanei anche a carattere amichevole, nazionale ed internazionale, organizzati sotto l'egida della F.I.G.C., Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega nazionale Dilettanti;
- b) alle zone individuate e delimitate come di seguito: **tratto di Via Arnale Rosso compreso tra l'incrocio con Via P. Gobetti e l'incrocio con via Feudo oltre al Piazzale della Croce Rossa;**
- c) nell'arco temporale che intercorre **fra n°3 ore precedenti l'inizio degli incontri e n°1 ora successiva al termine degli stessi**, poiché in tali occasioni e luoghi costituisce un pericolo per la sicurezza disattendere alle seguenti disposizioni;

2. Che nello spazio e nell'arco temporale di riferimento:

- a) **è vietato introdurre, detenere e consumare bevande alcoliche oltre alla loro distribuzione, (in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo);**
- b) **è vietato somministrare e vendere sul posto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, alle attività di commercio al dettaglio in sede fissa e alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;**
- c) **è vietato ai titolari delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche introdurre bevande alcoliche all'interno del perimetro di cui al punto 1 lettera b) durante l'arco temporale di cui al punto 2 lettera c);**

- d) gli esercizi commerciali di cui al **punto 2 lettera b)** devono somministrare e praticare il consumo sul posto di qualsiasi bevanda esclusivamente mediante bicchieri o contenitori di plastica o di carta a perdere, oppure in bottiglie di plastica già aperte e prive del tappo di chiusura;
- e) gli esercizi di cui al **punto 2 lettera b)** devono vendere qualsiasi bevanda esclusivamente in bicchieri o contenitori di plastica o di carta a perdere, oppure in bottiglie di plastica già aperte e prive del tappo di chiusura. Tale divieto riguarda anche la vendita di bevande alcoliche effettuata con le modalità e i limiti previsti dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legislativo n. 114/1998 e dell'art. 176 del R.D. n. 635/1940 (bevande in contenitori chiusi);

3. Che il divieto di somministrare e consumare sul posto bevande alcoliche non si applica nel caso in cui tali bevande risultino di accompagnamento a pasti consumati esclusivamente all'interno dei locali dell'esercizio o nelle sue pertinenze esterne autorizzate;

4. Che, fatte salve le più gravi sanzioni disposte dalle leggi vigenti in materia, ai trasgressori che non si atterranno strettamente a quanto stabilito dal presente provvedimento si applicheranno le seguenti sanzioni:

Alle violazioni delle disposizioni di cui al punto 2 della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- A) Sia pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune di Fondi. Detta pubblicazione ai fini della conoscenza deve intendersi valida a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti e degli esercizi commerciali interessati dai prescritti divieti;
- B) Sia massimamente resa nota anche mediante affissione in loco;
- C) Sia comunicata al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S., al Comando Stazione Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi incaricati della vigilanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso presso il Dipartimento per i Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione II del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in via alternativa, ricorso presso il TAR di Latina entro il termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione dell'atto sull'albo on-line del Comune di Fondi.

Fondi, li _____

15 FEB. 2013



Il Sindaco

Dott. Salvatore De Meo